



Decisione n. 988 del 25 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 1° ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 1911, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e ai rischi degli stessi, nonché della mancata valutazione dell'inadeguatezza dell'investimento rispetto al proprio profilo di investitore.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo il 9 novembre 2017, riscontrato dall'intermediario il 20 dicembre successivo in maniera giudicata

insoddisfacente, la ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. La ricorrente – che dichiara che all'epoca dei fatti «*svolgeva l'attività di artigiana prima di divenire pensionata [...] e, pertanto, assolutamente estranea agli investimenti in parola*» - espone di essere titolare di n. 305 azioni emesse dalla banca che, all'epoca delle operazioni, deteneva il controllo dell'intermediario convenuto. Precisa, in particolare, che le azioni furono acquistate, per il tramite del convenuto, in parte in data 12 gennaio 2009 (per un valore di € 18.480,00) e in parte successivamente (per un valore di € 582,50), il tutto per un importo complessivo di € 19.062,50.

La ricorrente prosegue osservando che, al momento di effettuare tali acquisti, l'intermediario non le avrebbe mai concretamente paventato i profili di rischio connessi all'investimento, né avrebbe reso la stessa edotta della natura del titolo acquistato, ivi inclusa la sua illiquidità, e della possibilità di perdita del capitale. Aggiunge, quindi, che sempre al momento dell'acquisto delle azioni l'intermediario non avrebbe effettuato alcun giudizio di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni con riguardo agli obiettivi di investimento della cliente.

Sulla base di quanto esposto, la ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica in € 19.062,50.

3. Nel procedimento si è costituito l'intermediario che ha rilevato il controllo del convenuto nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha coinvolto la precedente banca capogruppo - emittente dei titoli oggetto delle operazioni di investimento per cui è controversia - e che, anzi, a seguito di fusione per incorporazione perfezionatasi il 7 aprile 2018, è subentrato, a ogni effetto, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, facenti capo al convenuto.

Il resistente si limita a eccepire il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, suo dante causa, alle domande articolate nel ricorso. La tesi del resistente è che anche l'intermediario convenuto

beneficerebbe, in definitiva, della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente controllante, che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti al resistente, e tra cui rientra anche la partecipazione al capitale del convenuto (poi assorbito a seguito dell'incorporazione), i debiti della banca capogruppo *«nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate»*.

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative, ove replica all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente.

La ricorrente osserva, in particolare, che la disciplina richiamata non ha prodotto alcun effetto di esdebitazione in favore dell'intermediario convenuto, ma solo il passaggio della partecipazione di controllo dalla vecchia alla nuova capogruppo.

5. Il resistente si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica, insistendo sulle argomentazioni già svolte in punto di difetto di legittimazione del convenuto.

DIRITTO

1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente è infondata.

Il Collegio si è già espresso sul punto più volte nel senso dell'infondatezza della tesi secondo cui le vicende che hanno interessato il controllo dell'intermediario convenuto (e nella cui posizione, ora, il resistente è formalmente subentrato per effetto della fusione) a seguito della messa in liquidazione coatta della banca controllante all'epoca dei fatti di causa, ed emittente le azioni oggetto dell'investimento per cui è controversia, comporterebbero che esso si debba considerare oramai *“estraneo”* al presente procedimento, perché gli eventuali debiti che fossero accertati in relazione alle operazioni di commercializzazione di quei titoli non sarebbero stati interessati dall'operazione di cessione eseguita

in favore del resistente, ma sarebbero rimasti in capo alla banca precedente controllante (cfr. le decisioni del 16 novembre n. 107, 111 e 112; decisione n. 163 del 22 dicembre 2017).

Sul tema in particolare il Collegio si è espresso con la decisione n. 398 del 24 aprile 2018, la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata, non avendo, d'altra parte, offerto le controdeduzioni presentate in questo procedimento alcun elemento nuovo che possa dare ragione di mutare l'orientamento ivi espresso.

2. La domanda è parzialmente fondata.

Al riguardo deve notarsi, preliminarmente, come il resistente si sia limitato a una mera difesa in rito, senza nulla dedurre nel merito, e poi in particolare senza espressamente contestare la ricostruzione della vicenda così come rappresentata nel ricorso. Come quest'Arbitro ha già avuto, dunque, ripetutamente modo di affermare (cfr. ad esempio decisione n. 348 del 22 marzo 2018; da ultima decisione n. 845 del 20 settembre 2018), tale circostanza consente di applicare nel caso di specie il principio desumibile dall'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale è possibile porre a fondamento della decisione *“i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”*.

3. Alla luce del principio sopra affermato, deve pertanto ritenersi provato, appunto in quanto non specificamente contestato, che le operazioni di investimento siano avvenute nei termini descritti dalla ricorrente, e poi in particolare senza la somministrazione delle informazioni necessarie a consentire una consapevole scelta di investimento e senza la valutazione della non appropriatezza al profilo di rischio dell'investitore.

Il Collegio ritiene, dunque, che la domanda di ristoro formulata dalla ricorrente per il danno sofferto in dipendenza dell'acquisto di azioni sia fondata, e che il danno debba essere liquidato in misura pari al capitale investito, atteso che con la sottoposizione dell'emittente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa può considerarsi pacifico che le azioni, ancora nel portafoglio della ricorrente, sono oramai del tutto prive di valore.

Il danno deve essere, pertanto, liquidato nella misura richiesta di € 19.062,50. Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, e dunque di un debito di valore, a tale importo deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 2.254,56 a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata con decorrenza dalla data delle singole operazioni controverse.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 21.317,06 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi